

*Colore R  
L. 10/10/05*

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

N° 7873/05 R.G.

N° 827 CRON.

assegnata a sentenza

il 22.2.06

Il Giudice di Milano d.ssa Eleonora Porcelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 7873 R.G. 2005 promossa da

col proc. dom. avv. Giovanni Marchese e Lorenzo Macchi, via  
Montevideo n. 5, Milano

-ricorrente-

contro

~~.....~~ s.r.l., contumace

-convenuta-

Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e impugnazione licenziamento

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, ..... ha convenuto in giudizio la ~~.....~~ s.r.l. per sentir dichiarare la nullita' del contratto inter partes del 1-9-04, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti dal 1-9-04, il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello super del c.c.n.l. spedizionieri e trasportatori e l'illegittimita' del licenziamento irrogato in data 23-11-04, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 S.L.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della validita' del progetto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancanza di giusta causa del recesso, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle somme dedotte in contratto fino alla scadenza naturale del medesimo in data 31-8-05, pari a € 23.000,00 netti, nonche' al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, da quantificarsi in via equitativa.

Il ricorrente ha esposto di aver lavorato per i convenuti come autista, sottoscrivendo un contratto di collaborazione a progetto; in data 23-11-03 era pervenuta lettera di recesso da parte dell'azienda, per pretesi comportamenti colposi del lavoratore.

Nessuno si e' costituito per i convenuti di cui il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia.

Quindi, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.

#### Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.

Dall'istruttoria svolta e' emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed, in particolare, e' emerso che il ricorrente ha regolarmente prestato attivita' lavorativa a favore della convenuta come autista, osservando un regolare orario di lavoro e seguendo le direttive della convenuta.

In primo luogo i testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha svolto esclusivamente mansioni di autista, mentre il contratto prevedeva l'incarico di "tracciare le line guida di un progetto di riorganizzazione della zona di Milano/Vigevano al fine di acquisire nuova clientela e mantenere in essere quella vecchia".

L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto."

Ora per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell'attivita' di fatto svolta a quanto previsto nel contratto.

Cio' si e' realizzato nel caso di specie, con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 1-9-04.

Del resto i testi escussi hanno anche riferito che il ricorrente lavorava regolarmente tutti le sere, da lunedì a venerdì, iniziando tra le 20 e le 22 e terminando verso le 7/8 del mattino e compiendo il tragitto da Milano a Santa Croce e ritorno: il suo lavoro era organizzato dal responsabile della filiale di Milano.

Il recesso comunicato dalla convenuta in data 23-11-04 configura pertanto un vero e proprio licenziamento, la cui natura disciplinare non appare contestabile, come giustamente evidenziato dal ricorrente.

A fondamento della propria decisione la convenuta ha infatti posto pretesi comportamenti colposi del lavoratore: e' quindi evidente la connessione della decisione aziendale con gli obblighi contrattualmente assunti dal lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro.

Dal riconoscimento di tale natura discende la illegittimita' del licenziamento in esame, per violazione della procedura di cui all'art. 7 S.L., in particolare per mancanza della preventiva contestazione.

Non possono derivare, invece, le conseguenze di cui all'art. 18 S.L.: infatti in ricorso non viene neppure dedotta la sussistenza dei presupposti numerici per l'applicazione di tale norma.

In particolare in ricorso si afferma che la societa' convenuta occupava, all'epoca dei fatti, piu' di quindici dipendenti nelle unita' locali site nei Comuni di Milano e Vigevano e nella sede di Santa Croce, ma cio' non e' sufficiente ai fini dell'applicabilita' della tutela reale.

Poiche' non vengono richieste, neppure in via subordinata, altre conseguenze per l'illegittimita' del licenziamento, il ricorso per questa parte deve essere rigettato.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1-9-04, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3° livello super del c.c.n.l. spedizionieri e trasportatori;


dichiara illegittimo il licenziamento irrogato al ricorrente con lettera 23-11-04;

rigetta per il resto il ricorso;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00.

Milano, 22-2-06

il Giudice del lavoro



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 23 MAR 2006

CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Giuliana Riviera